



ISTRUTTORIA
Seconda Commissione
Consiliare
6 ottobre 2021



Città di Dalmine
Piazza Libertà, 1 - 24044 Dalmine
C.F. e P. IVA: 00232910166

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO:	Approvazione Regolamento Comunale di Fruizione dell'Area Sgambatura Cani
-----------------	--



REGOLAMENTO AREA SGAMBATURA CANI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n... del

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Art. 4 Oneri e obblighi del Comune

Art. 5 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 6 Apertura dell'area

Art. 7 Divieti

Art. 8 Attività di vigilanza e sanzioni

Art. 9 Allontanamento dall'area di cani pericolosi

Art.10 Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle aree di sgambatura cani, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono ed al fine di garantire il benessere dei cani.

Art. 2 – Definizioni

1. Area sgambatura per cani: area pubblica comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
2. Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, ed anche nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura.

Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

1. L'area di sgambatura per cani è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 - Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione; provvederà inoltre a stipulare secondo necessità idonee convenzioni con gruppi di volontariato o associazioni.

Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani;
2. I cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio purché sotto il controllo di chi li accompagna, che deve essere presente all'interno dell'area di sgambatura;
3. Ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane in base agli altri cani già presenti;
4. Nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati museruola o guinzaglio;
5. I proprietari/conduttori, potranno permanere nell'area con il proprio cane per un periodo massimo di 30 (trenta) minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere;

6. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenzino difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
7. Il proprietario/conduuttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
8. I minori di anni 16 (sedici) possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori/tutori. I maggiori di 16 anni, possono invece condurre il proprio cane all'interno dell'area non accompagnati dai genitori/tutori, anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;
9. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
10. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
11. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale in presenza di altri cani; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestano ripetutamente altri cani; i proprietari di tali cani maschi, sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito;
12. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa;
13. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura e del vialetto d'accesso, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
14. È fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;
15. Ai proprietari/detentori di cani, è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente al loro passaggio i cancelli esterni;
16. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti, e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono, sia per i loro conduuttori.

Art. 6 - Apertura dell'area

1. Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è sempre aperta agli utenti.

Art. 7 – Divieti

1. È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie;
2. È vietato l'accesso ai cani femmina in calore, nel caso vi siano altri cani nell'area;
3. È vietato accendere fuochi, fare grigliate, introdurre vetro nell'area;
4. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., nonché, biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi

autorizzati;

5. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo, se non autorizzato;
6. È vietata la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare;
7. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento all'ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2009.

Art. 8 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli Ufficiali di Polizia locale e dalle altre forze di Polizia;
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00;
3. Le violazioni sono accertate ed applicate in base alle disposizioni della L. n. 689/81.

Art. 9 - Allontanamento dall'area di cani pericolosi

1. In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/accompagnatore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento. In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.
2. In deroga a quanto previsto all'articolo 8 precedente, nel caso in cui il possessore/conduuttore non rispetti la diffida, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione in consiglio comunale e la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni;
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti;
3. Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente ed alle ordinanze comunali.



REGOLAMENTO AREA SGAMBATURA CANI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n... del

Dalmine, settembre 2021

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Art. 4 Oneri e obblighi del Comune

Art. 5 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 6 Apertura dell'area

Art. 7 Divieti

Art. 8 Attività di vigilanza e sanzioni

Art. 9 Allontanamento dall'area di cani pericolosi

Art.10 Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle aree di sgambatura cani, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono ed al fine di garantire il benessere dei cani.

Art. 2 – Definizioni

1. Area sgambatura per cani: area pubblica comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
2. Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, ed anche nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura.

Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

1. L'area di sgambatura per cani è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 - Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione; provvederà inoltre a stipulare secondo necessità idonee convenzioni con gruppi di volontariato o associazioni.

Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani;
2. I cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio purché sotto il controllo di chi li accompagna, che deve essere presente all'interno dell'area di sgambatura;
3. Ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane in base agli altri cani già presenti;
4. Nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati museruola o guinzaglio;
5. I proprietari/conduttori, potranno permanere nell'area con il proprio cane per un periodo massimo di 30 (trenta) minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere;

6. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenzino difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
7. Il proprietario/conducente del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
8. I minori di anni 16 (sedici) possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori/tutori. I maggiori di 16 anni, possono invece condurre il proprio cane all'interno dell'area non accompagnati dai genitori/tutori, anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà;
9. I proprietari/conducenti possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
10. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conducenti in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
11. Il proprietario/conducente di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale in presenza di altri cani; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestano ripetutamente altri cani; i proprietari di tali cani maschi, sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito;
12. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa;
13. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura e del vialetto d'accesso, è fatto obbligo ai proprietari/conducenti dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
14. È fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;
15. Ai proprietari/detentori di cani, è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente al loro passaggio i cancelli esterni;
16. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti, e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono, sia per i loro conducenti.

Art. 6 - Apertura dell'area

1. Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è sempre aperta agli utenti.

Art. 7 – Divieti

1. È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie;
2. È vietato l'accesso ai cani femmina in calore, nel caso vi siano altri cani nell'area;
3. È vietato accendere fuochi, fare grigliate, introdurre vetro nell'area;
4. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., nonché, biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi

autorizzati;

5. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo, se non autorizzato;
6. È vietata la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare;
7. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento all'ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2009.

Art. 8 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli Ufficiali di Polizia locale e dalle altre forze di Polizia;
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00;
3. Le violazioni sono accertate ed applicate in base alle disposizioni della L. n. 689/81.

Art. 9 - Allontanamento dall'area di cani pericolosi

1. In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/accompagnatore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento. In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.
2. In deroga a quanto previsto all'articolo 8 precedente, nel caso in cui il possessore/conduuttore non rispetti la diffida, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione in consiglio comunale e la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni;
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti;
3. Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente ed alle ordinanze comunali.



Città di Dalmine
Piazza Libertà, 1 - 24044 Dalmine
C.F. e P. IVA: 00232910166

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO:	Approvazione Regolamento Comunale per le Sponsorizzazioni
-----------------	---

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SPONSORIZZAZIONI

DECISIONE

Il Consiglio Comunale delibera di approvare il nuovo “Regolamento comunale per le Sponsorizzazioni”, composto da numero 25 articoli, di seguito allegato per farne parte integrante della presente deliberazione.

Il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

MOTIVAZIONE

L'amministrazione comunale di Dalmine, intende avvalersi delle possibilità previste dalla normativa vigente per promuovere sponsorizzazioni di attività comunali. In particolare, quelle inerenti lavori, servizi e forniture. Si rende pertanto necessario adottare una regolamentazione che disciplini in modo puntuale le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in occasione di iniziative promosse, organizzate o gestite dall'amministrazione comunale stessa. La regolamentazione proposta, disciplinerà tra le altre cose, ed in modo puntuale, la figura dello sponsor e le modalità per la sua ricerca, le modalità relative al corrispettivo delle sponsorizzazioni, l'affidamento, i casi di esclusione, gli aspetti fiscali, le verifiche ed i controlli.

Il Regolamento proposto, ha tenuto conto delle disposizioni normative previste dall'art. 43 della L.449/1997, dall'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.19 D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione. Per quanto sopra, le iniziative di sponsorizzazione tenderanno a:

- favorire l'innovazione dell'organizzazione;
- migliorare la qualità dei servizi istituzionali;
- realizzare maggiori economie di bilancio.

Si ritiene quindi necessario:

- adottare un nuovo regolamento che preveda specifiche modalità in tema di sponsorizzazioni.

La Prima commissione consiliare è stata sentita nella seduta del 2021.

Il Consiglio comunale ha ascoltato la relazione del ed acquisito il parere favorevole del Dirigente del servizio sulla regolarità tecnica.

ALTRE INFORMAZIONI

RISULTATI VOTAZIONI

Approvazione Regolamento per la del Comune di Dalmine:

- presenti n.
- favorevoli n.
- contrari n.
- astenuti n.

Immediata eseguibilità della deliberazione:

- presenti n.
- favorevoli n.
- contrari n.
- astenuti n.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n... del

INDICE

CAPO I - Principi generali

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni

Art. 4 La figura dello sponsor

Art. 5 Corrispettivo delle sponsorizzazioni

CAPO II – Ambito di applicazione del contratto di sponsorizzazione

Art. 6 Sponsorizzazioni di aree verdi e rotatorie

Art. 7 Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto

Art. 8 Sponsorizzazioni di interventi di restauro e manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale

Art. 9 Partenariato pubblico privato per i beni culturali

Art. 10 Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor

CAPO III - Scelta dello sponsor e contratto di sponsorizzazione

Art. 11 Elenco degli sponsor per importi inferiori a 40.000,00 Euro

Art. 12 Scelta dello sponsor per importi superiori a 40,000,00 Euro

Art. 13 Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor

Art. 14 Affidamento diretto

Art. 15 Sponsorizzazioni plurime

Art. 16 Esclusiva generale dello sponsor

Art. 17 Casi di esclusione, rifiuto

Art. 18 Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione

Art. 19 Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 20 Aspetti contabili e fiscali

Art. 21 Verifiche e controlli

Art. 22 Trattamento dei dati personali

Art. 23 Rinvio

Art. 24 Entrata in vigore

Art. 25 - Norme transitorie

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative e attività organizzate e gestite dal Comune di Dalmine in attuazione delle disposizioni dell'art. 43 della L. 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dall'art. 19 D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a

- favorire l'innovazione dell'organizzazione;
- migliorare la qualità dei servizi istituzionali;
- realizzare maggiori economie di bilancio.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento:

- a) per "contratto di sponsorizzazione" si intende un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dell'altra parte e/o finanziare, a favore del Comune di Dalmine (sponsee), il quale garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto.
L'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno d'immagine;
- b) per "sponsorizzazione" si intende ogni contributo in beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori, corrispettivo in denaro od altra utilità proveniente al Comune di Dalmine da parte di terzi nell'ambito applicativo dei "contratti di sponsorizzazione";
- c) per "sponsor" si intende il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione;
- d) per "sponsorizzato o sponsee" si intende il Comune di Dalmine, titolare dei benefici economici apportati dalla stipula dei contratti di sponsorizzazione;
- e) per "spazio pubblicitario" si intende lo spazio fisico e digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor;
- f) per "sponsorizzazione "pura"" si intende l'impegno dello sponsor di riconoscere esclusivamente un contributo economico (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari);
- g) per "sponsorizzazione "tecnica"": si intende una forma di partenariato estesa alla progettazione ed alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento (lavori, servizi, forniture sia se strumentali o non) a cura e a spese dello sponsor.

Art. 3 Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni

Le iniziative di sponsorizzazione da offrire ai potenziali sponsor sono, di norma, individuate e programmate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione e possono riguardare tutti i beni ed i servizi a carico del bilancio dell'Ente. Nel corso dell'anno i dirigenti possono altresì attivare ulteriori iniziative di sponsorizzazione.

Nei documenti di programmazione dell'ente, possono essere individuate spese ed attività la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.

Art. 4 La figura dello sponsor

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi sia con soggetti pubblici, che privati, singoli o associati.

Per soggetti pubblici, che privati, singoli o associati, a mero titolo esemplificativo, si possono intendere:

- Condomini
- Imprese e Società costituite in qualunque forma
- Ditte individuali, Cooperative o Consorzi
- Associazioni – Circoli – Comitanti di zona
- Operatori commerciali
- Organizzazioni di volontariato
- Istituti di credito
- Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (anche singole classi)
- Parrocchie

Qualora i lavori, i servizi e le forniture siano acquisiti o realizzati a cura dello sponsor, lo stesso deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione per gli esecutori dei contratti pubblici.

Per i lavori pubblici, le imprese esecutrici devono possedere i requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente al momento dell'affidamento.

Art. 5 Corrispettivo delle sponsorizzazioni

I contratti di sponsorizzazione nei quali il Comune di Dalmine farà parte, potranno prevedere, a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:

- a) somme di denaro;
- b) forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor;
- c) accollo del pagamento delle obbligazioni verso i terzi che svolgono le attività di sponsorizzate

In caso di operazioni permutative, si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo sponsor.

CAPO II

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Art. 6 Sponsorizzazioni di aree verdi e rotatorie

Il Comune di Dalmine individuerà le aree destinate a verde pubblico e/o a rotatorie che potranno essere assegnate in "adozione" a società, associazioni o privati in genere, affidandone l'allestimento, la gestione e la manutenzione in cambio dell'autorizzazione alla posa di mezzi finalizzati alla sponsorizzazione (cartelli).

Il pagamento del canone pubblicitario, è disciplinato dal Regolamento comunale canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

L'adozione consiste nell'obbligo dello sponsor di provvedere alla realizzazione del primo impianto allestimento dell'area e/o alla manutenzione della stessa.

Lo sponsor dovrà presentare, sia per la realizzazione dell'impianto/allestimento che per la manutenzione, un progetto tecnico che, approvato dal Comune di Dalmine, costituirà un allegato al contratto di sponsorizzazione.

Il progetto potrà anche essere fornito dallo stesso Comune di Dalmine. In ogni caso, esso dovrà contenere l'indicazione delle spese necessarie per le relative operazioni.

I soggetti affidatari, se non appartenenti o operanti nel settore del verde, dovranno far eseguire l'allestimento e la manutenzione a ditte specializzate ed in possesso dei requisiti in materia di sicurezza, contributiva e di ordine generale.

L'Impresa che esegue i lavori, in proprio o per conto dell'affidatario, avrà l'obbligo di adottare, durante l'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa si assumerà ogni responsabilità sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni.

L'installazione di mezzi pubblicitari avverrà a titolo gratuito nell'area verde o per le rotatorie in spazi indicati dal Comune di Dalmine seguendo le vigenti regole del codice della strada ed in conformità agli obblighi e divieti previsti nel vigente regolamento comunale per la gestione della pubblicità su strada e del relativo piano generale degli impianti pubblicitari. Le dimensioni e caratteristiche dei mezzi pubblicitari ed i criteri per il loro posizionamento verranno definiti di volta in volta nel bando di ricerca degli sponsor.

Nella scelta e nell'abbinamento dei colori si dovranno evitare combinazioni tali da generare confusione con i cartelli della segnaletica stradale. Si dovrà evitare in particolare l'uso della gradazione di rosso prevista per i segnali stradali e l'uso della gradazione di azzurro impiegato per le frecce d'obbligo.

Non è ammessa un'illuminazione specifica per i cartelli in quanto potrebbe provocare disturbo con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

Dovrà essere presentata idonea dichiarazione tecnica relativa ai cartelli attestante che la struttura, compresi gli ancoraggi al terreno, è realizzata e posta in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.

I requisiti fondamentali che la vegetazione deve possedere sono i seguenti:

- rusticità, ossia capacità di adattarsi ad una svariata tipologia di situazioni non ideali per lo sviluppo dei vegetali (stress idrici e termici, inquinamento dell'aria, ecc.)
- basso livello di manutenzione: le piante devono necessitare di un ridotto numero di interventi di potatura.

L'area non dovrà in nessun modo essere sottratta all'uso pubblico al quale è destinata, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni d'impianto ed a quelle relative alla manutenzione.

Pertanto si sottolinea che le aree pubbliche oggetto di sponsorizzazione, non perderanno il proprio uso pubblico, rimanendo completamente accessibili e nella libera fruibilità di tutti.

Il contratto di sponsorizzazione dovrà avere una durata pari a quella indicata nel progetto.

Il contratto è rinnovabile con lo stesso sponsor, sulla base della bontà dei risultati raggiunti nel periodo pregresso, per la stessa durata di quello originario, nei limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Trattandosi di affidamento delle aree al fine di ottenere la valorizzazione ed il mantenimento delle stesse il contratto in oggetto non costituisce atto di concessione.

Art. 7 Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto

Il Comune di Dalmine può prevedere, nell'ambito di procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, clausole inerenti sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto principale.

In tal caso la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento con peso meramente marginale rispetto alla valutazione complessiva dell'offerta.

Art. 8 Sponsorizzazioni di interventi di restauro e manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale

Ai contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto interventi di restauro e manutenzione di beni immobili, mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, si applicano, oltre alle norme previste nel presente regolamento, le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti nel caso in cui la realizzazione dell'intervento sia a cura dello sponsor.

Nel caso in cui l'individuazione dell'esecutore dei lavori sia rimessa allo sponsor, il soggetto indicato dovrà essere un soggetto qualificato relativamente alla tipologia dell'intervento.

Qualora le imprese esecutrici rivestano la qualità di sponsor del Comune di Dalmine attraverso la realizzazione diretta di interventi di restauro e manutenzione, non potranno in nessun caso cedere ad altri soggetti il diritto di utilizzare lo spazio pubblicitario oggetto del contratto.

In caso di sponsorizzazione tecnica la Soprintendenza competente a impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione alla direzione ed all'esecuzione dei lavori. Il Comune di Dalmine eserciterà un'attività di sorveglianza al fine di garantire il rispetto della normativa di settore.

I contratti di sponsorizzazione inerenti beni culturali sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere i nulla osta

o gli atti di assenso normativamente richiesti, per assicurare che l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.

Art. 9 Partenariato pubblico privato per i beni culturali

Ai sensi dell'art. 151 comma 3 del D.Lgs 50/2016, a fini della fruizione del patrimonio culturale e della ricerca scientifica applicata alla tutela, sono consentite forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione, la valorizzazione di beni culturali immobili. Sono ammesse forme speciali di partenariato anche per le attività di conservazione, studio, divulgazione, catalogazione.

La scelta del soggetto partner può avvenire mediante procedure semplificate analoghe a quelle previste per la sponsorizzazione.

La forma contrattuale che regola il partenariato è la convenzione. Esso viene elaborata sentita la Soprintendenza competente.

Art. 10 Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor

Il Comune di Dalmine, previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti da individuare tramite le procedure per gli appalti di servizi previste dal D.Lgs. 50/2016 e dai regolamenti in materia di contratti.

CAPO III

SCELTA DELLO SPONSOR E CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Art. 11 Elenco degli sponsor per importo inferiori ai 40.000,0 Euro

Il Comune di Dalmine si riserva la facoltà a procedere con affidamento diretto alle proposte di sponsorizzazioni quando il contenuto dei beni o servizi offerti non sia superiore a € 40.000,00.

Al fine di consentire una maggiore trasparenza ed imparzialità è prevista la costituzione di un elenco di sponsor a cui proporre iniziative di sponsorizzazioni di importi inferiori a € 40.000,00.

L'iscrizione all'elenco avverrà dietro presentazione di un'istanza di un potenziale sponsor nella quale si dichiara la disponibilità a valutare eventuali richieste di sponsorizzazioni proposte dall'Ente. Nell'istanza si dichiarerà inoltre di non trovarsi nelle condizioni d'esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di più adesioni di sponsor ad un'iniziativa verrà eseguita una selezione comparativa sulla base della presentazione dell'offerta con i criteri individuati nella proposta di sponsorizzazione.

La Valutazione delle proposte avverrà tramite la costituzione di un'apposita Commissione tecnica, composta da tre esperti e nominata per ogni singolo intervento dal Dirigente del Settore competente che ne fa parte in qualità di Presidente, valuterà le richieste di adozione che perverranno a seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico, nel quale verranno predeterminati i criteri di valutazione dei progetti presentati.

La Commissione valuterà le richieste di adozione per le aree indicate nell'avviso.

La Commissione disporrà l'affidamento a favore del candidato che abbia presentato l'offerta di adozione di maggior valore qualitativo da determinarsi mediante attribuzione di un punteggio.

Qualora non vi fossero adesioni tra gli sponsor dell'elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Dalmine una scheda dell'intervento da finanziare.

Restano fermi i principi secondo cui in caso di sponsorizzazione tecnica le proposte del Comune di Dalmine contengano opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o delle forniture ed alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Per sponsorizzazioni riguardanti beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 12 Scelta dello sponsor per importi superiori a 40.000,00 Euro

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 50/2016 l'affidamento di contratti di sponsorizzazione pura di lavori, servizi e forniture per importi superiori a € 40.000,00 è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet del Comune di Dalmine per trenta giorni, di un apposito avviso con il quale si renda nota la ricerca di sponsor per specifici interventi.

In caso di sponsorizzazioni tecniche il Comune di Dalmine dovrà verificare i requisiti degli esecutori nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia; non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori.

L'ufficio procedente impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

L'avviso sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Dalmine per trenta giorni e potrà riguardare una o più iniziative anche di carattere pluriennale. All'avviso saranno allegare schede dettagliate di ogni singola iniziativa contenenti:

- il programma di massima di ogni specifica iniziativa/evento;
- la tipologia di sponsorizzazione (finanziaria e/o tecnica) richiesta;
- la scadenza per la presentazione dell'offerta;
- i valori (complessivi e/o dettagliati per singole attività afferenti l'evento) stimati (IVA esclusa) per la sua realizzazione;
- l'ufficio procedente e il responsabile di procedimento.

Questi ultimi valori non costituiscono in ogni caso vincolo per la formulazione dell'offerta di sponsorizzazione in quanto è possibile presentare offerte anche di importo inferiore.

Art. 13 Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor

Nel caso in cui pervenga una proposta spontanea di sponsorizzazione, il dirigente competente, valuta preventivamente l'ammissibilità della stessa e la convenienza per l'interesse pubblico.

L'acquisizione di una proposta di sponsorizzazione non è vincolante per il Comune di Dalmine e nel caso in cui non sarà ritenuta ammissibile verrà comunicato per iscritto al proponente.

Nel caso in cui la proposta di sponsorizzazione ritenuta d'interesse risulta lacunosa, il dirigente può chiedere chiarimenti o integrazioni.

In caso di analisi positiva della proposta di sponsorizzazione il dirigente attiverà le procedure di scelta dello sponsor inserendo nell'avviso il diritto di prelazione consistente nella possibilità data al promotore dell'iniziativa dello sponsor, nel caso in cui aderiscano all'avviso altri soggetti, di adeguare la propria offerta entro il termine di quindici giorni a quella che il Comune di Dalmine abbia giudicato più conveniente tra quelle pervenute. In questo caso, il promotore originario è dichiarato aggiudicatario.

Il Comune di Dalmine si riserva la facoltà di aderire direttamente alle proposte di sponsorizzazioni quando il valore dei beni o servizi offerti non sia superiore a € 20.000,00.

Se oggetto della proposta spontanea di sponsorizzazione riguarda beni mobili o immobili di interesse storico, artistico, archeologico, culturale è necessario il rispetto delle specifiche di cui all'art. 8.

Art. 14 Affidamento diretto

Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione nei seguenti casi:

- a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva;
- b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;

- c) nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa) nei casi di cui l'art. 11.

In ogni caso, l'affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità e di rispondenza alle esigenze di interesse pubblico e previa acquisizione di pareri della Soprintendenza, se si tratta di beni tutelati di cui al D.Lgs. 42/2004 da parte del dirigente procedente.

Art. 15 Sponsorizzazioni plurime

In generale le sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto di esclusiva da parte dello sponsor, e pertanto il Comune di Dalmine può ricevere più sponsorizzazioni per uno stesso evento od oggetto.

Art. 16 Esclusiva generale dello sponsor

Il Comune di Dalmine può definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo.

Le ipotesi di esclusiva sono le seguenti:

- a) esclusiva generale: comportante la conclusione del contratto di sponsorizzazione con un soggetto in veste di sponsor unico del Comune di Dalmine per un determinato periodo di tempo.
- b) esclusiva commerciale: con conclusione di più contratti di sponsorizzazione con diversi sponsor, ciascuno individuato come controparte unica per una specifica iniziativa, evento, progetto, o di attività.

Ove il Comune di Dalmine intenda concludere contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale, evidenzia la sussistenza di dette clausole in tutti gli atti preliminari alla conclusione dei contratti. Le clausole di esclusiva devono essere espressamente previste.

Art. 17 Casi di esclusione, rifiuto

Il Comune di Dalmine rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine od alle proprie iniziative;
- c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse o in quanto contraria al buon costume.

2. Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche;

- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.

Non si potranno sottoscrivere contratti di sponsorizzazioni con sponsor che, a seguito di controlli, verseranno in almeno uno dei casi previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 18 Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione

La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto nel quale, in particolare, sono almeno definiti:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) gli obblighi delle parti;
- c) i corrispettivi della sponsorizzazione;
- d) la durata del contratto;
- e) l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
- f) i controlli sull'attività dello sponsor;
- g) la facoltà di recesso da parte del Comune di Dalmine;
- h) la risoluzione del contratto per inadempimento;
- i) la competenza del foro in caso di controversie;
- j) la disciplina delle spese contrattuali.

Nel contratto deve essere prevista la facoltà del Comune di Dalmine di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; deve essere inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine della Città metropolitana, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 19 Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione.

Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 50% al momento della stipulazione del contratto e il restante a conclusione. Il Dirigente di Area in caso di sponsorizzazione inerenti progetti che si articolano su periodi che superano i sei mesi e di somme superiori ai 40.000 euro possono concordare delle tempistiche diverse di pagamento, purché il saldo termini in corrispondenza con la fine dell'iniziativa sponsorizzata.

Se richiesto dal Comune di Dalmine, lo sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, contenente le clausole previste nella determina a contrarre di cui l'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Aspetti contabili e fiscali

I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti in bilancio e nel P.E.G. ad inizio anno, o durante l'anno con variazione, nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile. I corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate; i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati a bilancio in entrata ed in spesa per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del bilancio e la normativa fiscale.

Le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.

Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall'obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti le fattispecie poste in essere né è sostitutivo di tale obbligo.

Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuare dallo sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor alla città di Dalmine del valore del bene, del servizio o del lavoro, soggetto ad IVA, e di fatturazione del comune di Dalmine allo sponsor di un pari importo, soggetto ad IVA, per l'attività di sponsorizzazione.

Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipulazione ed alla registrazione del contratto di sponsorizzazione e/o dell'accordo di collaborazione nei casi previsti dalla legge è a carico dello sponsor.

L'emissione di fattura da parte del Comune di Dalmine nei confronti dello sponsor avverrà ad avvenuto pagamento.

Nell'applicazione delle disposizioni del suddetto articolo sono fatte salve eventuali esenzioni e agevolazioni previste dalle disposizioni normative.

Art. 21 – Verifiche e controlli

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente di Area competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Il mancato rispetto delle norme contrattuali comporta la risoluzione del contratto; è fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

I dati, trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici del Comune di Dalmine tenuti all'applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti e, in particolare, al Codice Civile, al Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione.

Art. 24 – Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga ogni altro eventuale regolamento previgente ed entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione.

Art. 25 - Norme transitorie

Al momento dell'approvazione del presente regolamento, le rotatorie che risultassero già assegnate a soggetti, per mezzo di convenzioni stipulate in precedenza, rimarranno affidate al soggetto adottante fino alla scadenza della convenzione esistente prima di essere nuovamente assegnate tramite la procedura contemplata nel regolamento.



Città di Dalmine
Piazza Libertà, 1 - 24044 Dalmine
C.F. e P. IVA: 00232910166

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO:	Approvazione regolamento di fruizione del PLIS del basso corso del fiume Brembo
-----------------	---

DECISIONE

Il Consiglio Comunale delibera di approvare il Regolamento di Fruizione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del basso corso del fiume Brembo che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva in modo da consentire, quanto prima, l'entrata in vigore del Regolamento in oggetto.

MOTIVAZIONE

Con nota prot. comunale n. 28920 del 25 agosto 2021 il Parco dei Colli ha trasmesso la versione definitiva del regolamento di fruizione del PLIS predisposto dall'arch. Laura Ferrari, successivamente modificato per accogliere le diverse istanze giunte dagli uffici, dai comandi di Polizia Locale e dagli amministratori comunali.

È previsto che il regolamento entri in vigore a seguito della sua approvazione da parte dei Consigli Comunali di tutti i Comuni afferenti al PLIS, nei termini stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti, eventualmente anche come integrazione ai rispettivi Regolamenti di Polizia Urbana.

Tale regolamento, rappresentando un importante strumento che, attraverso semplici regole di comportamento, ha come fine la tutela naturalistica ed ambientale del territorio del PLIS, viene ritenuto meritevole di approvazione.

La seconda commissione consigliare è stata sentita nella seduta del _____.

Il Consiglio Comunale ha ascoltato la relazione dell'assessore di riferimento ed ha acquisito il parere favorevole del Dirigente del servizio sulla regolarità tecnica.

ALTRE INFORMAZIONI

In data 25 ottobre 2019 è stata sottoscritta tra i Comuni del PLIS ed il Parco dei Colli, la convenzione¹ per la gestione triennale del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del basso corso del fiume Brembo, con la quale:

- è stata rinviata a successiva specifica convenzione la definizione dei dettagli della gestione del Servizio GEV da parte del Parco dei Colli;
- si è stabilito di mantener in capo al Comune di Dalmine², in nome e per conto del PLIS, la gestione di tale servizio fino alla sottoscrizione della convenzione specifica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 23 dicembre 2019, è stata accolta la richiesta del

1 Il cui schema è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 27 settembre 2019.

2 Come previsto nel Protocollo di Intesa sottoscritto in data 1° aprile 2019 tra i Comuni del PLIS.

Parco dei Colli avente protocollo n. 3597 del 6 dicembre 2019³, in merito alla proroga temporale per la designazione del soggetto responsabile del Servizio GEV del PLIS del basso corso del fiume Brembo dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020, per consentire a tale Parco un ulteriore approfondimento giuridico sull'identificazione del responsabile del Servizio GEV in virtù del combinato disposto tra la L.R. n. 9/2005 e la L.R. n. 28/2016.

La convenzione, nella sua versione rettificata, è stata sottoscritta in data 10 marzo 2020.

Con successiva nota avente protocollo n. 1455 del 28 maggio 2020⁴, così come integrata con nota prot. n. 1693 del 22 giugno 2020⁵, il Parco dei Colli ha chiesto di procedere ad un aggiornamento della convenzione per la gestione triennale del PLIS in modo da poter disciplinare direttamente al suo interno il Servizio GEV sulla base dell'aggiornamento normativo derivante dall'approvazione della Legge Regionale n. 12 del 21 maggio 2020 di riordino di tale servizio, senza dover procedere alla predisposizione e sottoscrizione di una ulteriore convenzione ad hoc come precedentemente previsto.

Con propria delibera n. 84 del 29 giugno 2020, la Giunta Comunale ha preso atto della necessità di procedere al suddetto aggiornamento e con successiva delibera n.32 del 15 luglio 2020, il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo schema di convenzione aggiornato.

La convenzione, nella sua versione aggiornata, è stata poi sottoscritta digitalmente con validità dal 18 gennaio 2021 al 24 ottobre 2022, come da nota del Parco dei Colli avente prot. 118 del 18 gennaio 2021⁶.

Tale convenzione prevede all'art. 13 che i Comuni sottoscrittori "*comunicano e dichiarano al Parco dei Colli di Bergamo che, in relazione alle attività di gestione del PLIS compiute dal Parco Adda Nord⁷ fino alla scadenza (5 febbraio 2019) della convenzione che ne regolava i rapporti, ed in seguito ad accordi tra i Comuni ed il Parco Adda Nord, i progetti/interventi/incarichi, ancora in corso al 13 febbraio 2019*", tra cui la Predisposizione del Piano Attuativo e del Regolamento di Fruizione, sarebbero rimasti "*in capo al Parco Adda Nord fino alla conclusione tecnico – amministrativa*" dell'incarico, affidato⁸ da tale parco all'Arch. Laura Ferrari.

RISULTATI VOTAZIONI

Approvazione "Approvazione regolamento di fruizione del PLIS del basso corso del fiume Brembo":

³ Protocollo comunale n. 41257 del 9 dicembre 2019.

⁴ Protocollo comunale n. 16311 del 28 maggio 2020.

⁵ Protocollo comunale n. 18744 del 23 giugno 2020.

⁶ Protocollo comunale n. 2043 del 19 gennaio 2021.

⁷ Precedente soggetto affidatario delle stesse.

⁸ Con determinazione del Servizio Gestione Ambientale – Ufficio Urbanistica del Parco Adda Nord n. 84 del 31 marzo 2016 – CIG ZE51856FFA.

- presenti n. ...
- favorevoli n. ...
- astenuti n. ...
- contrari n. ...

Immediata eseguibilità della deliberazione:

- presenti n. ...
- favorevoli n. ...
- astenuti n. ...
- contrari n. ...



Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Basso corso del Fiume Brembo
REGOLAMENTO DI FRUIZIONE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1. Finalità	3
Articolo 2. Campo di applicazione	3
Articolo 3. Limitazioni alla fruibilità	3
Articolo 4. Norma di rinvio	3
CAPO II – CONTROLLO	4
CAPO III – COMPORTAMENTO	5
Articolo 10. Criteri generali di comportamento	5
Articolo 11. Responsabilità	5
CAPO IV – FRUIZIONE	6
Articolo 12. Segnaletica stradale e dei percorsi	6
Articolo 13. Affissioni, pubblicità e manifesti	6
Articolo 14. Occupazione del suolo	6
Articolo 15. Manifestazioni	6
Articolo 16. Campeggio	7
Articolo 17. Ambulanti e attività di somministrazione di alimenti e bevande	7
Articolo 18. Rumore	7
Articolo 19. Rifiuti e scavo	7
Articolo 20. Incendi	7
Articolo 21. Conduzione dei cani	8
Articolo 22. Pascolo e transito di greggi	8
Articolo 23. Fauna	8
Articolo 24. Flora spontanea e vegetazione arborea ed arbustiva	8
Articolo 25. Corsi d’acqua e zone umide	9
Articolo 26. Balneazione	9
CAPO V – CIRCOLAZIONE	10
Articolo 27. Percorsi e strade vicinali	10
Articolo 28. Veicoli a motore	10
Articolo 29. Mobilità ciclabile	10
Articolo 30. Mobilità pedonale	10
Articolo 31. Sosta e parcheggio	11
Articolo 32. Equitazione	11
CAPO VI – ENTRATA IN VIGORE	12
Articolo 33. Entrata in vigore	12

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Finalità

1. Il presente Regolamento ha la finalità di tutelare il territorio del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Basso corso del Fiume Brembo (di seguito PLIS). A tale scopo il Regolamento disciplina l'accesso e la fruizione del territorio del Parco da parte del pubblico.
2. Il Parco dei Colli di Bergamo è l'Ente Gestore del PLIS del Basso corso del Fiume Brembo.
3. Ciascun Comune afferente al PLIS è definito "Comune competente" sul territorio del PLIS interno ai propri confini amministrativi.

Articolo 2. Campo di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano alle aree pubbliche interne al territorio del PLIS.
2. Le norme dei seguenti articoli del presente Regolamento si applicano anche alle aree private interne al territorio del PLIS: articolo 15 (Manifestazioni), articolo 16 (Campeggio), articolo 18 (Rumore), articolo 20 (Incendi), comma 1, articolo 21 (Pascolo e transito di greggi), articolo 23 (Fauna), commi 2 e 3.
3. Il territorio del PLIS è fruibile da chiunque nel rispetto del presente Regolamento e di eventuali altri specifici regolamenti del Comune competente.

Articolo 3. Limitazioni alla fruibilità

1. Ogni Comune sul proprio territorio, d'intesa con l'Ente Gestore, per determinati periodi di tempo può impedire o limitare l'accesso del pubblico, persone e animali, a specifiche aree del PLIS dandone indicazione con apposita cartellonistica.

Articolo 4. Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente normato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e le disposizioni regionali e provinciali per ogni specifica materia.
2. In caso di modifica di norme sovraordinate che possono generare contrasto con il presente Regolamento, prevalgono comunque le norme più restrittive fino all'eventuale aggiornamento del Regolamento stesso.

CAPO II – CONTROLLO

Articolo 5. Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento e dell'emissione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. La competenza nell'accertare le violazioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 spetta alla Polizia Locale, alle Forze di Polizia dello Stato ed alle Guardie Ecologiche Volontarie, istituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
3. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente Regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.

Articolo 6. Sanzioni

1. Le violazioni di cui agli articoli 16 (Campeggio), 17 (Ambulanti e attività di somministrazione di alimenti e bevande), 18 (Rumore), 19 (Rifiuti e scavo), 20 (Incendi), 23 (Fauna), 25 (Corsi d'acqua e zone umide) sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 500,00 – pagamento in misura ridotta € 160,00.
2. Tutte le altre violazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 – pagamento in misura ridotta € 50,00.
3. Il trasgressore che non ottemperi al provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 8 è soggetto a sanzione amministrativa compresa tra € 80,00 ed € 500,00 – pagamento in misura ridotta € 160,00, aumentata delle spese di ripristino sostenute dal Comune competente.
4. È sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi di legge.

Articolo 7. Provvedimenti relativi ai titoli autorizzati

1. Per motivi di pubblico interesse qualsiasi titolo autorizzatorio può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento con apposito e motivato provvedimento da parte dell'Ente che lo ha emesso, dietro adeguato preavviso, a meno che non sussistano evidenti ragioni di urgenza.

Articolo 8. Ripristino dello stato dei luoghi

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi, l'agente accertatore impone tale obbligo al trasgressore, esplicitando se il ripristino sia da realizzare immediatamente.
2. Qualora il ripristino o la rimozione di cui al comma 1 del presente articolo non possa essere effettuata nell'immediatezza, l'agente accertatore impone al trasgressore, nel verbale di contestazione, un termine per l'esecuzione non inferiore ai 7 giorni e non superiore ai 30.

Articolo 9. Iter sanzionatorio

1. L'iter sanzionatorio relativo alla gestione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal presente Regolamento è regolato dalla Legge 689/1981 e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della Legge 689/1981 l'Autorità competente è individuata nel Sindaco del Comune competente per il territorio.

CAPO III – COMPORAMENTO

Articolo 10. Criteri generali di comportamento

1. Coloro che intendono fruire dei territori del PLIS sono tenuti a rispettare le aree e i beni di proprietà pubblica e privata, la flora, la fauna e il relativo habitat, evitando di arrecarvi danno volontario.
2. I fruitori del PLIS sono altresì tenuti a rispettare gli altri frequentatori, a mantenere comportamenti conformi all'ordine pubblico e a garanzia della pubblica incolumità nonché della pubblica decenza e del buon costume, evitando di svolgere attività che possano arrecare disturbo, molestia, disagio, raccapriccio, incomodo o pericolo alle persone e alla normale fruibilità del PLIS.
3. È vietato ogni atto di vandalismo verso i beni e le aree del PLIS.
4. È vietato compiere atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene.
5. È vietato esercitare il nudismo, o comunque circolare o stazionare nudi all'aperto, anche in luogo appartato.

Articolo 11. Responsabilità

1. I cittadini rispondono personalmente per sé stessi, o per i minori e i soggetti a loro affidati, o per gli animali e le cose di cui abbiano la custodia, se ritenuti responsabili dei danni di qualsiasi natura arrecati al territorio e alle attrezzature del PLIS e delle conseguenze amministrative o penali dovute alle infrazioni del presente Regolamento.

CAPO IV – FRUIZIONE

Articolo 12. Segnaletica stradale e dei percorsi

1. Il perimetro del PLIS e i percorsi interni allo stesso sono individuati e segnalati da apposita segnaletica predisposta dall'Ente Gestore secondo le indicazioni della Consulta del PLIS.
2. È vietato manomettere la segnaletica di cui al comma 1, nonché disporre ogni altro tipo di segnaletica, ad eccezione della segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada nonché della segnaletica mobile e temporanea riferita alle manifestazioni autorizzate. Quest'ultima deve essere rimossa a cura e spese degli organizzatori delle manifestazioni al termine del loro svolgimento.

Articolo 13. Affissioni, pubblicità e manifesti

1. È vietato disporre, anche temporaneamente, manifesti, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura al di fuori degli appositi spazi o impianti autorizzati dal Comune competente.
2. È vietato apporre locandine e altro materiale pubblicitario su alberi, arredi, segnaletica e manufatti esistenti.
3. Sono altresì vietate le attività di diffusione e distribuzione di materiale pubblicitario, se non preventivamente autorizzate dal Comune competente, consegnato direttamente brevi manu alle persone e/o apposto su veicoli in sosta.
4. Non è consentito abbandonare e disperdere volantini, manifesti e altro materiale pubblicitario.

Articolo 14. Occupazione del suolo

1. È vietata l'occupazione anche temporanea del suolo pubblico senza apposita concessione rilasciata dal Comune competente.
2. Il divieto non si estende alle occupazioni del suolo e sottosuolo stradale consentite dall'Ente proprietario della strada.

Articolo 15. Manifestazioni

1. Le manifestazioni sportive, ludiche, culturali, promozionali, di educazione ambientale e simili promosse e organizzate da Enti, società, associazioni e simili, che si intendano svolgere entro il territorio del PLIS devono essere autorizzate dal Comune competente, previo parere tecnico dell'Ente Gestore che ne verifica la compatibilità ambientale anche in relazione alle presenze erbacee, floristiche, arboree, arbustive e faunistiche eventualmente interessate.
2. La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comune competente almeno trenta giorni prima della data della manifestazione e deve riportare le seguenti informazioni: recapiti del richiedente/responsabile, nome e programma della manifestazione, numero atteso di partecipanti, localizzazione delle aree interessate e modalità di svolgimento.
3. Per lo svolgimento di manifestazioni devono essere privilegiate le aree attualmente attrezzate a scopi ludico ricreativi, preferibilmente lontane da ambiti di pregio naturalistico e faunistico.
4. Al termine di manifestazioni ed attività i soggetti organizzatori, titolari dell'autorizzazione, provvedono a loro cura e spese alla pulizia e al ripristino dei luoghi utilizzati, rispondendo in solido di eventuali danni al patrimonio pubblico e privato compreso entro il territorio del PLIS.
5. Il Comune competente, d'intesa con l'Ente Gestore, si riserva la facoltà di subordinare lo svolgimento di attività e manifestazioni ad eventuali limitazioni, prescrizioni e garanzie.

Articolo 16. Campeggio

1. All'interno del PLIS non è consentita la pratica del campeggio mediante l'utilizzo di camper, roulotte, tende e di qualsiasi altra struttura di pernottamento temporanea.
2. In occasione di particolari situazioni di rilevanza locale o sovracomunale il Comune competente può concedere l'autorizzazione al posizionamento di camper, roulotte, tende e di qualsiasi altra struttura di pernottamento temporanea, previo parere tecnico dell'Ente Gestore che ne verifica la compatibilità ambientale anche in relazione alle presenze erbacee, floristiche, arboree, arbustive e faunistiche eventualmente interessate.
3. La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comune competente almeno trenta giorni prima della data di allestimento dell'area di campeggio e deve riportare le seguenti informazioni: recapiti del richiedente/responsabile, tipologia di attrezzature impiegate per il campeggio, localizzazione delle aree interessate e modalità di conduzione dell'attività di campeggio.
4. È vietato disperdere nell'ambiente i liquidi di scarico delle acque grigie e delle acque nere prodotte durante il campeggio.
5. I soggetti titolari dell'autorizzazione devono provvedere a loro cura e spese alla pulizia e al ripristino dei luoghi utilizzati, rispondendo in solido di eventuali danni al patrimonio pubblico e privato.

Articolo 17. Ambulanti e attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Sono vietate la vendita ambulante di qualsiasi prodotto e tutte le attività economiche in forma ambulante, nonché l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma ambulante o fissa, salvo autorizzazione rilasciata dal Comune competente.

Articolo 18. Rumore

1. Ai fruitori e frequentatori del PLIS è fatto divieto di svolgere attività di qualsiasi tipo in modo rumoroso tale da considerarsi di disturbo, per intensità e durata, alla fauna selvatica, alla quiete dei luoghi e degli altri frequentatori.
2. A protezione della fauna selvatica e dei loro habitat sono vietati fuochi d'artificio, petardi e simili. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Comune competente in caso di manifestazioni autorizzate.

Articolo 19. Rifiuti e scavo

1. È vietato l'abbandono di rifiuti e oggetti di qualsiasi natura.
2. Ciascun fruitore del PLIS è tenuto a recuperare direttamente i propri rifiuti e a conferirli negli appositi cestini di raccolta presenti nel PLIS o in ogni altro punto di raccolta autorizzato.
3. È vietata qualsiasi attività di scavo.

Articolo 20. Incendi

1. È vietato l'utilizzo di lanterne volanti se non autorizzate dal Comune competente.
2. È sempre vietato gettare a terra mozziconi di sigaretta e fiammiferi.
3. È altresì fatto divieto di accendere fuochi e fiamme libere di ogni tipo, salvo che nelle aree appositamente attrezzate e autorizzate dal Comune competente. Il divieto non si applica nelle proprietà private.

Articolo 21. Conduzione dei cani

1. I cani devono essere tenuti sotto la diretta sorveglianza dei loro conduttori.
2. È vietato condurre i cani su strade, sentieri, percorsi, e aree aperte al pubblico in modo da porre in pericolo l'incolumità di altri animali nonché degli altri fruitori e frequentatori del PLIS.
3. Tutti gli agenti di vigilanza di cui all'articolo 5 del presente Regolamento di fruizione, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono disporre l'immediato allontanamento dei cani dal PLIS, ovvero ordinare ai proprietari l'uso di museruola e/o guinzaglio nel rispetto dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza del 3 agosto 2015 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", fatto salvo eventuali deroghe, secondo le disposizioni legislative vigenti, per specifiche attività (es. attività venatoria).
4. È vietato l'abbandono di cani e di altri animali. Gli agenti di vigilanza hanno facoltà di catturare i cani rinvenuti legati o abbandonati e di procedere alla loro custodia ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Articolo 22. Pascolo e transito di greggi

1. È vietato il pascolo ed il transito di armenti e greggi nelle aree con presenze erbacee e floristiche di pregio sia d'impianto che spontanee, e nelle aree in cui sono stati effettuati interventi di rimboschimento.
2. Il pascolo e il transito di armenti e greggi deve essere autorizzato dai Comuni competenti interessati dal passaggio, d'intesa con l'Ente Gestore.
3. La richiesta di autorizzazione al pascolo e al transito devono pervenire ai Comuni competenti con almeno 15 giorni di anticipo, e deve riportare almeno le seguenti informazioni: recapiti del richiedente/responsabile, data di inizio fine del pascolo e/o transito, il numero di capi e mappa indicante il percorso di transito e/o pascolo.

Articolo 23. Fauna

1. È vietato, come atto volontario, danneggiare, disturbare, molestare, catturare o uccidere animali, appartenenti alla fauna selvatica vertebrata e invertebrata, raccogliere o distruggere i loro nidi e le loro tane, danneggiare o distruggere i loro ambienti, fatto salvo l'attività venatoria e piscatoria svolta secondo le disposizioni legislative vigenti in materia e le specifiche attività di cattura, a scopo scientifico e gestionale, autorizzate dagli Enti competenti che, nel rispetto delle loro competenze, possono altresì disporre ed autorizzare abbattimenti e prelievi di animali qualora essi comportino squilibrio degli ecosistemi, ovvero per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità.
2. Nel territorio del PLIS, compresi i corsi d'acqua e le zone umide, è vietato liberare ed introdurre in natura allo stato selvatico animali di qualsiasi specie senza la preventiva autorizzazione degli Enti competenti.
3. È vietato l'abbandono di animali.
4. È vietato il seppellimento di animali morti.

Articolo 24. Flora spontanea e vegetazione arborea ed arbustiva

1. Al fine di preservare le presenze erbacee, floristiche, arboree, arbustive caratteristiche del paesaggio rurale è fatto divieto ai fruitori e frequentatori del PLIS di:
 - a) arrampicarsi sugli alberi, costruirvi piattaforme, capanne o simili, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi;

- b) introdurre specie vegetali infestanti;
- c) introdurre specie vegetali esotiche senza la preventiva autorizzazione degli Enti competenti;
- d) danneggiare le colture agrarie e i prati stabili per la produzione del foraggio con erba alta non ancora sfalciata;
- e) installare orti negli ambienti naturali del fiume e lungo le relative sponde, e in ogni altra zona dove i Comuni impongano il divieto;
- f) raccogliere o danneggiare la flora spontanea protetta ed estirparne radici, tuberi, bulbi, miceli e parti aeree;
- g) distruggere, danneggiare e tagliare la vegetazione legnosa, arborea ed arbustiva spontanea di qualsiasi specie e grado di accrescimento lungo le rive del fiume Brembo e nelle aree demaniali e comunali non in concessione, fatti salvi gli interventi autorizzati dagli Enti competenti;
- h) eliminare la vegetazione arborea ed arbustiva con il fuoco;
- i) eliminare la vegetazione arborea ed arbustiva con l'impiego di sostanze erbicide;
- j) l'abbattimento di piante isolate o inserite in filari lungo il margine di strade o in colture di ripa ai margini dei coltivi, fatti salvi gli interventi autorizzati dagli Enti competenti.

Articolo 25. Corsi d'acqua e zone umide

1. Ai fruitori e frequentatori del PLIS è fatto divieto di alterare il regime e la composizione delle acque, deviare ed occultare corsi d'acqua, risorgive o canali.
2. È fatto divieto di prelevare e derivare acqua dal reticolo idrico principale e minore senza specifica autorizzazione degli Enti competenti.
3. È altresì vietato distruggere, alterare, inquinare e ridurre zone umide, risorgive, stagni ed eventuali lanche e fasce marginali delineate in seguito alla stagionalità delle portate e alle divagazioni del fiume Brembo.

Articolo 26. Balneazione

1. È vietata la balneazione nei territori del PLIS in cui sia stata adottata apposita ordinanza sindacale di divieto, ricorrendone i presupposti per motivi di sicurezza o di sanità pubblica.

CAPO V – CIRCOLAZIONE

Articolo 27. Percorsi e strade vicinali

1. Ai fruitori e frequentatori del PLIS è vietato interrompere o deviare percorsi, sentieri, strade vicinali, interpoderali o forestali, piste ciclabili o ciclopedonali, anche private con sbarre e altri mezzi che ostacolano la libera circolazione pedonale e ciclabile.

2. In caso contrario il soggetto responsabile degli interventi che possano aver manomesso o arrecato danni a percorsi e strade deve provvedere a propria cura e spese al ripristino delle condizioni iniziali.

Articolo 28. Veicoli a motore

1. All'interno dei territori del PLIS con apposita segnaletica è fatto divieto ai fruitori e frequentatori d'accesso e di transito ai mezzi motorizzati, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento, fatto salvo il raggiungimento delle aree appositamente destinate a parcheggio se autorizzato dal Comune competente.

2. Sono esclusi dal divieto di accesso e transito i mezzi motorizzati in uso:

- a) ai proprietari, affittuari di case e terreni e loro visitatori;
- b) a chiunque per motivi lavorativi deve fare accesso alle proprietà e alle aziende presenti nel PLIS;
- c) ai Comuni del PLIS, all'Ente Gestore, agli altri Enti autorizzati e ai volontari di associazioni autorizzate dal Comune competente ai fini dello svolgimento dei propri compiti;
- d) ai servizi di polizia, emergenza ed antincendio;
- e) alle persone disabili e con difficoltà di deambulazione e ai loro accompagnatori in possesso dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza;
- f) a chiunque altro a vario titolo sia stato specificatamente autorizzato dal Comune competente ed in possesso di apposito contrassegno.

Articolo 29. Mobilità ciclabile

1. La circolazione in bicicletta è limitata agli itinerari predisposti quali piste ciclabili, strade vicinali e interpoderali, strade provinciali e strade comunali. Al di fuori di questi percorsi è vietata la circolazione di biciclette nelle aree con presenze erbacee e floristiche sia d'impianto che spontanee, sulle scarpate e, in particolare, nelle aree in cui sono effettuati interventi di rimboschimento.

2. I ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni, regolare la velocità in modo da non superare i 15 Km/h e da non arrecare pericolo a persone o animali.

3. La conduzione delle biciclette deve essere comunque improntata alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni di affollamento dei percorsi interni al PLIS.

4. Le medesime limitazioni alla circolazione si applicano all'uso degli altri mezzi non motorizzati quali pattini, monopattini, tavole su ruote.

Articolo 30. Mobilità pedonale

1. All'interno del PLIS la circolazione pedonale è libera, con esclusione delle aree delimitate, coltivate o recintate e nel rispetto della proprietà privata.

Articolo 31. Sosta e parcheggio

1. La sosta dei mezzi motorizzati è consentita esclusivamente nelle aree opportunamente destinate a parcheggio.
2. Le biciclette devono sostare a lato delle piste ciclabili e delle strade vicinali e interpoderali, senza intralciare la libera circolazione veicolare, ciclabile e pedonale nonché lo svolgimento delle attività di conduzione dei fondi da parte dei mezzi agricoli.
3. All'interno delle aree appositamente destinate alla sosta non è consentito:
 - a) lavare automezzi o effettuare operazioni di manutenzione e riparazione degli stessi;
 - b) lasciare veicoli in sosta prolungata;
 - c) pernottare con camper, autocaravan, roulotte e furgoni attrezzati;

Articolo 32. Equitazione

1. La circolazione a cavallo o altro animale da trazione, sia a sella che a calesse, è consentita unicamente su piste sterrate e strade vicinali, con esclusione delle aree delimitate, coltivate o recintate e nel rispetto della proprietà privata.
2. L'equitazione è vietata nelle aree con presenze erbacee e floristiche di pregio sia d'impianto che spontanee, sulle scarpate e, in particolare, nelle aree in cui sono effettuati interventi di rimboschimento.
3. Il cavallo deve essere condotto esclusivamente ad un'andatura idonea, in condizioni di sicurezza; è vietato condurre e compiere salti, esibizioni, prove o comunque mettere in atto qualsiasi atteggiamento che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità o danno al patrimonio pubblico.
4. I conducenti devono sempre dare la precedenza di transito a pedoni e ciclisti e prestare particolare attenzione a non recare alcun pregiudizio ai mezzi agricoli nello svolgimento delle proprie funzioni.
5. In caso di più animali condotti vige l'obbligo di disporsi in fila indiana.

CAPO VI – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 33. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione da parte dei Consigli Comunali di tutti i Comuni afferenti al PLIS, nei termini stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti, eventualmente anche come integrazione ai rispettivi Regolamenti di Polizia Urbana.